

COMUNE DI PAULI ARBAREI – Provincia del Medio Campidano
Regolamento Comunale per il Commercio Su Aree Pubbliche
Allegato del. C.C. 40 del 24/10/2007

COMUNE DI PAULI ARBAREI

PROVINCIA DEL MEDIO CAMPIDANO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL
COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE**

ALLEGATO ALLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 40 DEL 24/10/2007

Il presente regolamento disciplina le seguenti tipologie di mercato:

- 1. MERCATO CON PERIODICITA' NON GIORNALIERA NON SPECIALIZZATO .**
- 2. MERCATO CON PERIODICITA' GIORNALIERA SPECIALIZZATO (Prodotti Ittici) IN STRUTTURA ATTREZZATA DI PROPRIETA' DEL COMUNE .**

CAPO I

Titolo I

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE MERCATO CON PERIODICITA' NON GIORNALIERA NON SPECIALIZZATO .

Art. 1

Norme generali

L'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla Legge Regionale n. 5 del 18/05/2006, così come modificata dalla Legge regionale n. 17 del 6 dicembre 2006 e dalle Direttive e criteri di attuazione impartiti dalla Regione Sardegna con Deliberazione n. 53/15 del 20/12/2006, per le parti non contrastanti con l'anzidetta legge, dalla Legge 114/1998 nonché dalle norme del presente regolamento e qualora non in contrasto, dagli usi e consuetudini locali in materia di commercio su aree pubbliche.

Art. 2

Periodicità e orari del mercato per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

L'attività di vendita nel mercato si effettua con periodicità settimanale nel giorno di mercoledì.

In concomitanza con una giornata festiva l'Amministrazione si riserva di designare un altro giorno della settimana.

Le deroghe in materia di orari e di festività previste per il commercio in sede privata vanno estese al commercio su aree pubbliche, a richiesta degli operatori interessati e sentiti preventivamente le Associazioni sindacali dei lavoratori e dei commercianti;

L'orario di attività di vendita del mercato è fissato dalle ore 8.00 alle ore 13.00.

Resta ferma la competenza del Consiglio Comunale ad indicare direttive di carattere generale.

Ai sensi dell'art. 15 comma 16 della Legge Regionale 5/2006, possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio dell'attività oltre che nei casi di cui al comma 15, nei casi e per i periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, fermo restando l'obbligo di reperire provvisoriamente aree alternative.

Art. 3

Area destinata al mercato settimanale e dimensione dei posteggi

Per il mercato con periodicità non giornaliera nel quale operano esercizi delle merceologie alimentari e non alimentari, che si svolge in Pauli Arbarei nella Piazza Europa (Vedi allegata planimetria), sono previste due distinte zone riservate rispettivamente ai venditori di generi alimentari ed ai venditori di generi non alimentari.

Il mercato è composto di n. 10 posteggi suddivisi nelle due distinte zone di cui sopra, nelle quali è consentita la vendita esclusiva dei prodotti per cui l'area è destinata.

I posteggi sono così suddivisi:

IMPRENDITORI AGRICOLI (di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e dell'art. 1 del D. Lgs 27 maggio 2005; composto da n. 3 posteggi (30% del totale posteggi) di 21 mq ciascuno.

Avranno precedenza nell'assegnazione, gli imprenditori agricoli associati;

SETTORE ALIMENTARE composto da n. 1 posteggi di mq. 21 ciascuno;

SETTORE NON ALIMENTARI composto da n. 5 posteggi di mq. 21 ciascuno;

N. 1 POSTEGGIO LIBERO di mq. 21 riservato ai sensi dell'art. 14 L.5/2006 alle produzioni regionali di artigianato tipico e tradizionale o dell'agro alimentare, o che per loro natura abbiano un carattere stagionale, o che per tipologia siano assenti negli altri posteggi del mercato, esclusivamente a disposizione degli operatori in forma itinerante.

La disposizione dei singoli posteggi è indicata nell'allegata planimetria e potrà essere successivamente modificata con Delibera di C.C..

ART. 3/BIS

MODIFICAZIONE DEL MERCATO

Il trasferimento del mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità nonché la variazione del giorno in cui si effettua il mercato, sono deliberati dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste dalla Legge regionale per l'istituzione di nuovi mercati.

Art. 4

DIMENSIONI, ATTREZZATURE E POSTEGGI

Tra un posteggio e l'altro dovrà essere previsto uno spazio divisorio nella misura di almeno un metro e lo stesso dovrà essere lasciato sempre libero da cose e attrezzature.

Gli occupanti il posteggio non potranno occupare spazi che eccedano quello assegnato.

L'eventuale tendone a copertura del banco deve essere situato ad una altezza minima dal suolo di mt. 2 misurati nella parte più bassa.

Tutte le attrezzature collocate dagli operatori nel mercato, devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell'attività.

Tutte le merci destinate alla vendita devono essere distribuite sui banchi aventi l'altezza minima dal suolo di cm. 50, il tendone a copertura del banco deve essere ad un'altezza minima dal suolo di mt. 2 misurata dalla parte più bassa, e può sporgere di mt. 1 oltre il confine del suolo assegnato, è vietato appendere merci oltre la linea del banco. Non potranno essere apposte tende o simili che suddividano i posteggi o ne occultino la visuale.

E' consentita l'esposizione a terra della merce ai soli venditori di terraglie, piante e fiori, ferramenta, arredamenti, e quant'altro che per le caratteristiche fisiche non possa stare sopra il banco di vendita.

Qualora il titolare del posteggio abbia un autoveicolo attrezzato come punto vendita e la superficie dell'area concessa sia insufficiente, ha diritto che gli venga concesso, se disponibile, un altro posteggio.

Art. 5

Ammissione al mercato

A frequentare il mercato saranno ammessi:

1. gli operatori commerciali in possesso di autorizzazione amministrativa di cui alle lettere a) e b) dell'art. 15 della Legge Regionale n. 5/2006, regolarmente iscritti al Registro delle imprese di cui alla Legge 29 dicembre 1993 n. 580 (Riordinamento delle Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura);
2. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e dell'art. 1 del D. Lgs 27 maggio 2005 n. 1 ;
3. Gli operatori commerciali di cui alle lettere a) e b) della L. regionale 5/2006, legittimati ad esercitare il commercio su aree pubbliche mediante assegnazione giornaliera (Art. 7 della Deliberazione m. 53/15 del 20/12/2006 della Regione Sardegna), nel caso di:
 - Avvio delle procedure di assegnazione definitiva dei posteggi mediante Bando di gara Pubblico (da espletarsi con le modalità di cui all'art. 6 della Deliberazione m. 53/15 del 20/12/2006 della Regione Sardegna);
 - Temporanea non occupazione da parte dei titolari della relativa concessione nel mercato;

Titolo II

ASSEGNAZIONE POSTEGGI E REGISTRO COMMERCianti

Art. 6

Concessione dei posteggi

Ai sensi dell'art. 15 della L.R. 5/2006 e delle Direttive e criteri di attuazione della stessa adottate con Deliberazione n. 53/15 del 20/12/2006,;

1. La concessione dei posteggi ha validità decennale;
2. L'assegnazione dei posteggi disponibili deve avvenire mediante bando di gara;
3. Agli imprenditori agricoli, di cui al comma 5 dell'art. 2 della Deliberazione sopra richiamata, deve essere assegnato un congruo numero di posteggi comunque non inferiore al 30%;

4. Le domande¹ sono inviate direttamente al Comune sede del Posteggio, mediante raccomandata A/R o mediante consegna a mano al protocollo del Comune, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici;
5. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento delle procedure di gara di cui al comma 2, in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:
 - Maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
 - Richiesta di posteggio da parte di nuovi operatori;
 - Richiesta di posteggio aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche;In ulteriore subordine progressivo:
 - Presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
 - Numero familiari a carico;
 - Anzianità del richiedente;
 - Anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
 - Anzianità della iscrizione al registro delle imprese.
6. Il Comune assegnerà i posteggi per i quali è stata effettuata rinuncia, agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria;
7. Il Comune può autorizzare lo scambio di posteggi fra operatori nell'ambito dello stesso mercato ed esclusivamente per posteggi localizzati nello stesso settore merceologico, può altresì consentire il cambio di posteggio con uno disponibile;
8. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità di istanza;
9. Le assegnazioni dei posteggi sono stabilite dal Dirigente in base ai criteri di cui sopra.

Art. 7

¹ La domanda in bollo per la concessione del posteggio deve essere indirizzata al Sindaco e oltre alle generalità e il codice fiscale, dovranno essere specificate:

- a) Estremi dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
- b) Settore merceologico;
- c) Superficie di vendita richiesta;
- d) Eventuale anzianità di frequenza nel mercato.

Criteria di Assegnazione dei posteggi liberi

1. L'assegnazione ha validità giornaliera;
2. Il 30% dei posteggi sono assegnati agli imprenditori agricoli, di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e dell'art. 1 del D. Lgs 27 maggio 2005, in assenza di imprenditori agricoli o in mancanza della copertura dei posteggi loro riservati, l' assegnazione di tali posteggi viene effettuata con le modalità di cui all'art. 6 comma 5 del presente Regolamento, con validità giornaliera agli altri operatori;
3. La stessa procedura prevista dai commi precedenti, si applica ai posteggi non assegnati a seguito di bando;
4. I posteggi, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche, che vantino il più alto numero di presenze nel mercato di cui trattasi;
5. La graduatoria degli "spuntisti", avrà una validità di due anni a partire dall'anno 2007. Gli spuntisti che non si presenteranno al mercato per un anno verranno eliminati dalla graduatoria;
6. Il posteggio è dichiarato libero, e quindi assegnabile agli operatori commerciali di cui sopra, quando non viene occupato dal concessionario entro le ore 08.15.

Art. 8

Scambio di posteggi

Qualora due concessionari intendano effettuare lo scambio dei propri posteggi possono farne richiesta congiunta indicando, oltre alle complete generalità dei due commercianti, il motivo dello scambio e il numero dei posteggi da scambiare con le modalità di cui all'art. 6 comma 7).

Art. 9

Cambio di posteggio

Il titolare di concessione di posteggio che intenda trasferirsi in altro posteggio libero, deve farne richiesta al Comune.

La richiesta è accolta se non sussistono motivi di carattere igienico sanitario o altri motivi ostativi, Qualora vi fossero più richieste, anche da parte di commercianti non titolari di posteggio, lo stesso verrà assegnato al richiedente che avrà fatto pervenire per primo al comune la richiesta stessa.

In caso di richieste pervenute contemporaneamente, si procederà all'assegnazione con le modalità di cui all'art. 6 comma 5.

Art. 10

Registro dei commercianti titolari di posteggio

Presso il comune è tenuto uno schedario cartaceo o su supporto magnetico dal quale risultino, per ogni autorizzazione in carico:

- Nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA del titolare dell'autorizzazione;
- Numero e tipologia dell'autorizzazione;
- Numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;
- Estremi della concessione dei posteggi, nonché l'ubicazione, la periodicità, il numero identificativo e la superficie;
- Settori merceologici autorizzati.
- Importo relativo alle tasse comunali dovute;
- Data di scadenza della concessione;
- Assenze motivate ed assenze ingiustificate.

Art. 11

Registro dei commercianti frequentanti il mercato

Presso il comune è tenuto inoltre un registro nel quale vengono riportati i dati relativi ai commercianti, non titolari di posteggio, che frequentano temporaneamente il mercato.

Nel registro di cui sopra dovranno essere riportate, settimanalmente, le seguenti indicazioni:

- Nome, cognome, domicilio, numero di codice fiscale e di partita IVA dell'operatore commerciale;
- Numero e tipologia dell'autorizzazione;
- Numero di iscrizione nel registro delle imprese presso la Camera di Commercio competente;
- Settore merceologico esercitato e tipologia dell'attività;
- Numero di presenze accumulate;
- Sottoscrizione dell'operatore commerciale.

Art. 12

Subingresso nel posteggio

1. Il trasferimento per atto tra vivi è consentito tra parenti e affini entro il quarto grado.
2. Il subentrante per causa di morte, anche se in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 della Legge Regionale n. 5/2006, deve darne comunicazione entro tre mesi dell'avvenuto subingresso, ed ha comunque la facoltà di continuare a titolo provvisorio l'attività del dante causa per non più di un anno dalla data di acquisizione del titolo, pena la decadenza dell'autorizzazione e delle concessioni di posteggio annesse;
3. Al subentrante verrà assegnato il posteggio in godimento del cedente, inoltre gli verrà riconosciuta l'anzianità di mercato acquisita dal titolare precedente.

Art. 13

Tassa di Posteggio

La tassa occupazione spazi ed aree pubbliche (T.O.S.A.P.) è stabilita con tariffa deliberata dalla Giunta Comunale e segue le disposizioni dettate dal regolamento comunale vigente in materia e dal D.Lgs. 15.11.1993 n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni.

La tassa è dovuta per anno solare e deve essere versata entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, mediante apposito c.c. postale, la cui attestazione di pagamento dovrà essere esibita su richiesta degli organi preposti.

Su richiesta dell'interessato, può essere previsto il versamento della tassa in due soluzioni con le seguenti scadenze:

- 31 Gennaio dell'anno di riferimento: versamento del 50% dell'importo totale dovuto;
- 30 Giugno dell'anno di riferimento: versamento della restante somma.

Oltre alla tassa T.O.S.A.P. e con le stesse modalità, il concessionario del posteggio dovrà versare una tassa per la Raccolta dei Rifiuti Solidi Urbani.

Per i posteggi occupati provvisoriamente con le disposizioni dell'art. 7 del presente regolamento, la tassa dovrà essere pagata con c.c. postale o mediante riscossione diretta da parte di un incaricato prima dell'installazione del banco.

Titolo III

OBBLIGHI E DIVIETI

Art. 14

Orario di accesso e di sgombro

L'inizio delle vendite è fissato alle ore 8.00 e dovrà terminare entro le ore 13.00.

L'allestimento delle attrezzature per l'attività di mercato può avere inizio 60 minuti prima dell'orario di inizio dell'attività di vendita.

L'area occupata deve essere sgombrata entro 60 minuti dall'orario di chiusura del mercato.

Art. 15

Obbligo di permanenza

E' obbligata la permanenza del venditore sul mercato sino alle ore 12.00 (L'art. 8 della Deliberazione 53/15 del 20/12/2006 prescrive una fascia oraria di vendita non inferiore alle 4 ore).

Chi abbandona il mercato prima di tale ora viene considerato assente.

Art. 16

Mancata occupazione del posteggio

L'operatore titolare del posteggio che non occupa lo stesso, entro le ore 08.15, è dichiarato assente e il posteggio potrà essere assegnato, per quel giorno, secondo le modalità previste dall'art. 7 del presente regolamento. Eventuali deroghe potranno essere concesse per giustificati motivi.

Il commerciante avente diritto all'assegnazione del posteggio dovrà occupare lo stesso entro un'ora, previa esibizione dell'attestazione di pagamento, in mancanza perderà il diritto all'occupazione del posteggio senza rimborso della tassa pagata, in questo caso si procederà ad assegnazione ad altro operatore, secondo le modalità stabilite

Art. 17

Divieto di cessione Temporanea del posteggio

E' vietata la cessione temporanea a terzi del posteggio avuto in concessione.

In caso di cessione l'autorizzazione del posteggio viene immediatamente revocata senza diritto a rimborsi o altro.

Art. 18

Possesso del documento/esibizione documentazione

E' fatto obbligo per ogni commerciante, tenere nel posteggio in originale l'autorizzazione all'esercizio dell'attività.

L'attività può essere svolta unicamente dal titolare o dal socio di questi, ovvero: da dipendenti o collaboratori familiari associati in partecipazione (art. 2549 del C.C.), e a tutte quelle forme nominate dalla legislazione sul lavoro, purchè appositamente delegati, previa indicazione scritta nell'autorizzazione o nella domanda della stessa o nella richiesta di integrazione. I delegati per l'esercizio in forma itinerante dovranno comunque essere in possesso dei requisiti di legge.

L'esercente deve esibire, a richiesta degli organi di vigilanza, i seguenti documenti:

1. Autorizzazione alla vendita su aree pubbliche;
2. Certificato iscrizione al Registro delle imprese;
3. Ricevuta di pagamento della TOSAP.

Art. 19

Pubblicità dei prezzi

I prodotti esposti per la vendita devono indicare, in modo chiaro e leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, per pezzo e per unità di misura, mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo, così come disposto dall'art. 6 della Legge regionale n. 5/2006.

Art. 20

Amplificazione dei suoni

Al fine di garantire il miglior svolgimento del mercato, è fatto divieto usare qualsiasi tipo di apparecchio per l'amplificazione e la diffusione di suoni, effettuare la vendita mediante utilizzo degli stessi, quando questi rechino disturbo.

Art. 21

Norme igienico sanitarie per il commercio e la somministrazione di prodotti alimentari

1. L'autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari sulle aree pubbliche abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra attività.
2. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita annotazione sul titolo autorizzatorio.

3. L'esercizio del commercio dei prodotti alimentari su aree pubbliche è soggetto alle norme comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie. Le modalità di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti dal Ministero della Salute con apposita Ordinanza.
4. Sullo stesso banco non sono ammesse l'esposizione e la vendita promiscua di generi alimentari ad eccezione dei giocattoli ad essi abbinati.
5. L'operatore ha l'obbligo di garantire la massima protezione della merce al fine di evitare danni o insudiciamenti alla medesima nonché degli altri operatori;
6. La vendita di carni fresche di qualsiasi specie d'animali, compresi i prodotti ittici, è vietato se non effettuato con veicoli e secondo le modalità stabilite dal Ministero della Salute.
7. La somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche deve essere effettuata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dalla normativa vigente. Pertanto per le installazioni mobili e per le relative attrezzature è necessaria ed indispensabile l'autorizzazione sanitaria;
8. E' vietata la somministrazione di bevande superalcoliche di qualsiasi genere;
9. La somministrazione di alimenti e bevande è subordinata al possesso dell'abilitazione per l'esercizio della somministrazione;

Art. 22

Ordine e pulizia del mercato

1. E' fatto divieto gettare sul suolo pubblico rifiuti o residui di ogni genere;
2. Durante le operazioni di vendita tutti i rifiuti dovranno essere conferiti presso appositi contenitori e non possono essere sparsi per il posteggio;
3. Entro un'ora dalla chiusura delle operazioni di vendita, l'operatore ha l'obbligo di lasciare l'area libera e pulita da ingombri e rifiuti

L'ordine e la disciplina del mercato vengono assicurate dagli agenti della Polizia Municipale incaricati, alle cui direttive e disposizioni sono soggetti tutti coloro che operano nell'ambito del mercato.

Art. 23

Uso dei veicoli

1. E' fatto obbligo agli operatori commerciali di tenere i propri veicoli entro lo spazio loro assegnato;

2. L'ingresso nell'area mercato è vietata a tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli autorizzati dalle ore 8.00 alle ore 14.00. Tale divieto sarà reso noto mediante emanazione di apposita ordinanza sindacale e la prescritta segnaletica.
3. E' consentito l'ingresso nell'area del mercato dei mezzi degli organi di Polizia e di soccorso;

CAPO II

Titolo I

DISCIPLINA DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

MERCATO CON PERIODICITA' GIORNALIERA SPECIALIZZATO (PRODOTTI ITTICI), IN STRUTTURA PUBBLICA ATTREZZATA COPERTA.

Art. 24

NORME GENERALI

Si richiama quanto disciplinato dall'art. 1, del Capo I titolo I;

Art. 25

Periodicità e orari del mercato

L'attività di vendita nel mercato si effettua con periodicità giornaliera.

Le deroghe in materia di orari e di festività previste per il commercio in sede privata vanno estese al commercio su aree pubbliche, a richiesta degli operatori interessati e sentiti preventivamente le Associazioni sindacali dei lavoratori e dei commercianti;

Resta ferma la competenza del Consiglio Comunale ad indicare direttive di carattere generale.

Ai sensi dell'art. 15 comma 16 della Legge Regionale 5/2006, possono essere stabiliti divieti e limitazioni all'esercizio dell'attività oltre che nei casi di cui al comma 15, nei casi e per i periodi in cui l'area non sia disponibile per l'uso commerciale per motivi di polizia stradale o di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, fermo restando l'obbligo di reperire provvisoriamente aree alternative.

Art. 26

Area destinata al mercato settimanale e dimensione dei posteggi

Il Comune di Pauli Arbarei, istituisce nella Piazza Umberto I il mercato con periodicità giornaliera, per la vendita esclusiva di prodotti ittici.

La struttura adibita alla commercializzazione di prodotti ittici, è costituita dai seguenti locali e pertinenze:

- N. 1 box sito al piano terra di mq. 9,28
- N. 1 box sito al piano terra di mq. 9,28

Entrambi sono serviti da lavabo completi di rubinetteria;

Art. 27

Modificazione del mercato

Il trasferimento del mercato nell'ambito del territorio comunale, la modifica della composizione dell'organico, la diminuzione del numero dei posteggi, la diminuzione della periodicità del mercato, sono deliberati dal Consiglio Comunale con le stesse modalità previste dalla Legge Regionale per l'istituzione di nuovi mercati.

Art. 28

Ammissione al mercato

Si richiama per quanto compatibile, quanto disciplinato dall'art.5 comma 1, comma 3, comma del Capo I titolo I;

Art. 29

Attrezzature e arredi

Per quanto concerne le attrezzature e gli arredi di cui gli operatori dovranno necessariamente munirsi, si richiama la normativa vigente impartita dal Ministero della Salute e si dettano le ulteriori disposizioni:

1. I concessionari, dopo la chiusura al pubblico, dovranno aver cura della pulizia del proprio spazio di vendita e dovranno provvedere giornalmente al lavaggio del loro box, avendo cura peraltro di non imbrattare di liquami o altro gli spazi esterni allo stesso;
2. Tutte le attrezzature collocate dagli operatori, devono essere rimosse dalle aree al termine dello svolgimento dell'attività;
3. Il concessionario del box è personalmente responsabile della buona manutenzione, conservazione e pulizia del box ed ogni danno arrecato ai banchi e agli impianti, per dolo, negligenza o colpa, sarà a carico del medesimo. La manutenzione ordinaria (tinteggiatura e riparazione impianti) è a carico dei titolari, quella straordinaria (riattamento e ristrutturazione) è a carico dell'Amministrazione Comunale;
4. L'amministrazione Comunale non è peraltro responsabile di eventuali danni arrecati da terzi alle merci e alle altre cose che i concessionari dei posteggi terranno all'interno dei box;
5. E' vietato installare impianti di qualsiasi natura, riscaldamento, ventilazione, condizionamento dell'aria, refrigerazione, illuminazione, pubblicità, telefono, audiovisivi, ecc. senza la prescritta autorizzazione comunale.

Titolo II

ASSEGNAZIONE POSTEGGI E REGISTRO COMMERCianti

Art. 30

Concessione dei Box

1. I box, entro i limiti delle disponibilità, (1) sono assegnati sulla base dei criteri di seguito elencati, agli operatori in possesso dei requisiti di legge, che assicurino l'attività di vendita per almeno due giorni a settimana;
2. Il Box n. 2, per garantire i principi di pluralità e libera concorrenza, deve essere tenuto libero a disposizione di operatori del settore ittico non dotati di strutture adatte alla vendita;

La concessione del box, ai sensi dell'art. 15 della L.R. 5/2006 e delle Direttive e criteri di attuazione della stessa adottate con Deliberazione n. 53/15 del 20/12/2006,:

3. Ha validità decennale;
4. L'assegnazione dei box disponibili avviene mediante bando di gara;
5. Le domande² sono inviate direttamente al Comune sede del box, mediante raccomandata A/R o mediante consegna a mano al protocollo del Comune, con le modalità e nei termini stabiliti dagli avvisi pubblici;
6. Le assegnazioni sono fatte, a conclusione dell'esperimento delle procedure di gara di cui al comma 2, in base a graduatoria delle domande secondo i seguenti criteri di priorità:
 - Maggior numero di presenze effettive cumulate dall'operatore nel mercato oggetto del bando, così come risulta dalla documentazione agli atti del Comune;
 - Richiesta di box da parte di nuovi operatori;
 - Richiesta di box aggiuntivo da parte di soggetti già titolari di una autorizzazione all'esercizio al commercio su aree pubbliche;

In ulteriore subordine progressivo:

- Presenza nel nucleo familiare di portatore d'handicap;
 - Numero familiari a carico;
 - Anzianità del richiedente;
 - Anzianità di rilascio dell'autorizzazione amministrativa;
 - Anzianità della iscrizione al registro delle imprese.
7. Il Comune assegnerà i box per i quali è stata effettuata rinuncia, agli operatori aventi titolo o alle eventuali riserve degli idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria;

² La domanda in bollo per la concessione del posteggio deve essere indirizzata al Sindaco e oltre alle generalità e il codice fiscale, dovranno essere specificate:

- e) Estremi dell'autorizzazione per il commercio su aree pubbliche;
- f) Iscrizione al registro delle imprese;
- g) Settore merceologico;
- h) Eventuale anzianità di frequenza nel mercato.

8. Il Comune può autorizzare lo scambio di box fra operatori nell'ambito dello stesso mercato può altresì consentire il cambio di un box con uno disponibile;
9. In caso di richieste concorrenti verrà applicato il criterio di priorità di istanza;
10. Le assegnazioni dei posteggi sono stabilite dal Dirigente in base ai criteri di cui sopra.

Art.31

Criteri di Assegnazione dei box non assegnati

L'assegnazione ha validità giornaliera.

1. In attesa dell'espletamento delle procedura di assegnazione mediante bando di gara, e per l'assegnazione temporanea del box n. 2, le assegnazioni dei box liberi potranno avvenire fino ad un max di 90 giornate³ e per non meno di 30 giornate per istanza e per box ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche secondo i criteri dettati nel Capo I dall'art. 6 comma 5 del presente regolamento;
2. le domande dovranno pervenire all'Ente almeno 30 gg prima, della/e giornata/e per la quale si chiede l'occupazione, al fine di consentire una programmazione mensile dell'occupazione dei box. Non verranno prese in esame eventuali richieste pervenute oltre i termini di cui sopra.
3. A parità di punteggio verrà rispettato il criterio di priorità di istanze;
4. I concessionari temporanei dovranno comunque assicurare un'apertura di almeno due giorni a settimana;
5. I box, temporaneamente non occupati dai titolari della relativa concessione, sono assegnati durante il periodo di non utilizzazione del titolare, giornalmente o comunque per un periodo max di 15 giornate⁴, per istanza e per box ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio sulle aree pubbliche secondo i criteri dettati nel Capo I dall'art. 6 comma 5 del presente regolamento;
6. La graduatoria degli operatori di cui al comma 1 del presente articolo, avrà una validità di due anni a partire dall'anno 2007. Gli operatori che non si presenteranno al mercato per un anno verranno eliminati dalla stessa.
7. Il box è dichiarato libero qualora per lo stesso:
non siano state avanzate richieste di occupazione nei 30 giorni antecedenti l'occupazione dello stesso;

³ Le stesse dovranno essere concordate con l'ufficio commercio o l'ufficio Polizia Municipale del Comune;

⁴ Le stesse dovranno essere concordate con l'ufficio commercio o l'ufficio Polizia Municipale del Comune;

nel caso di assenza del concessionario per 30 giorni

art. 32

Scambio /cambio/mancata occupazione/cessione temporanea dei box

Possesso ed esibizione della documentazione/

Pubblicità dei prezzi/amplificazione dei suoni

- Qualora due concessionari intendano effettuare lo scambio dei propri box possono farne richiesta congiunta indicando, oltre alle complete generalità dei due commercianti, il motivo dello scambio con le modalità di cui al Capo I art. 6 comma 7.
- Il titolare di concessione del box che intenda trasferirsi nel box libero, deve farne richiesta al Comune. La richiesta è accolta se non sussistono motivi di carattere igienico sanitario o altri motivi ostativi,
Qualora vi fossero più richieste, anche da parte di commercianti non titolari di box, lo stesso verrà assegnato al richiedente che avrà fatto pervenire per primo al comune la richiesta stessa. In caso di richieste pervenute contemporaneamente, si procederà all'assegnazione con le modalità di cui al Capo I art. 6 comma 5.
- Divieto di cessione Temporanea del posteggio Valgono le norme previste dall'art. 17 Capo I del presente regolamento.
- Possesso del documento ed esibizione documentazione Valgono le norme previste dall'art. 18 Capo I del presente regolamento.
- Pubblicità dei prezzi Valgono le norme previste dall'art. 19 Capo I del presente regolamento.
- Amplificazione dei suoni Valgono le norme previste dall'art. 20 Capo I del presente regolamento.

art. 33

Norme igienico sanitarie/Ordine e pulizia del mercato

Si rimanda a quanto stabilito nel Capo I Art. 21 del presente Regolamento.

Si rimanda a quanto stabilito nel Capo I Art. 22 del presente Regolamento.

Si rimanda a quanto stabilito nel Capo II Art. 29 del presente Regolamento.

Art. 34

Registro dei commercianti titolari di box

Si rimanda a quanto stabilito nel Capo I Art. 10 del presente Regolamento.

Art. 35

Registro dei commercianti frequentanti il mercato

Si rimanda a quanto stabilito nel capo i art. 11 del presente regolamento.

Art. 36

Subingresso nel Box

Si rimanda a quanto stabilito nel capo i art. 12 del presente regolamento

Art. 37

Canone di concessione decennale

1. I concessionari decennali dei box sono tenuti al pagamento di un canone di concessione, la cui misura è determinata annualmente dall'Amministrazione comunale, tenendo conto delle dimensioni del box assegnato al concessionario;
2. Il canone di concessione deve essere versato con rate semestrali anticipate, stabilite dall'Amministrazione Comunale;
3. Per ogni giorno di ritardo dovrà essere corrisposta l'indennità di mora dello 0,068% al giorno calcolata sul canone mensile, oppure del 6% in ragione d'anno;
4. Trascorso il 10° giorno del mese senza che il concessionario abbia provveduto al pagamento del canone, il Responsabile dell'ufficio commercio emetterà una dichiarazione di morosità; qualora superato il 20° giorno dalla notifica della dichiarazione di morosità, il canone di concessione non sia stato interamente versato, verrà adottato un provvedimento di revoca.
5. Non è consentita alcuna riduzione, agevolazione particolare o facilitazione per qualsivoglia titolo;
6. Ciascun concessionario, all'atto della concessione, deve versare alla Tesoreria Comunale, a garanzia degli obblighi assunti, una cauzione pari a due mensilità del canone di concessione. Detta cauzione, verrà restituita al termine della concessione, salvo il diritto del Comune d'incamerare tale somma, o parte di essa, sino al saldo di ogni suo credito per rimborsi spese, ritardati pagamenti dei canoni di concessione, rifusione danni, ecc.. L'incameramento della cauzione o di parte di esso è disposto con Determinazione del Responsabile dell'ufficio commercio;

7. Nel contratto dovrà risultare distintamente quanto dovuto a titolo di canone di concessione e quanto dovuto per i servizi prestati dal Comune;
8. Il concessionario , dovrà' dotarsi di allaccio idrico ed elettrico;

Art. 38

Canone di concessione temporanea

1. I concessionari temporanei dei box sono tenuti al pagamento di un canone di concessione, la cui misura è determinata annualmente dall'Amministrazione comunale, tenendo conto delle dimensioni del box assegnato al concessionario;
2. Il canone di concessione deve essere versato anticipatamente:
 - Dal concessionario temporaneo per ogni giornata di occupazione, nel caso di assenza giustificata del concessionario (ferie,malattia ecc.);
 - Dal concessionario temporaneo con rate quindicinali anticipate, , ogni 30 giornate di occupazione del box n. 2 e, nel periodo di espletamento delle procedure di assegnazione definitiva del box n. 1;
3. Per ogni giorno di ritardo dovrà essere corrisposta l'indennità di mora dello 0,068% al giorno calcolata sul canone mensile, oppure del 6% in ragione d'anno;
4. Trascorso il 10° giorno del mese senza che il concessionario abbia provveduto al pagamento del canone, il Responsabile dell'ufficio commercio emetterà una dichiarazione di morosità; qualora superato il 20° giorno dalla notifica della dichiarazione di morosità, il canone di concessione non sia stato interamente versato, verrà adottato un provvedimento di revoca.
5. Non è consentita alcuna riduzione, agevolazione particolare o facilitazione per qualsivoglia titolo;
6. Ciascun concessionario, all'atto della concessione, deve versare alla Tesoreria Comunale, a garanzia degli obblighi assunti, una cauzione pari a una mensilità del canone di concessione. Detta cauzione, verrà restituita al termine della concessione, salvo il diritto del Comune d'incamerare tale somma, o parte di essa, sino al saldo di ogni suo credito per rimborsi spese, ritardati pagamenti dei canoni di concessione, rifusione danni, ecc.. L'incameramento della cauzione o di parte di esso è disposto con Determinazione del Responsabile dell'ufficio commercio;
7. Nel contratto dovrà risultare distintamente quanto dovuto a titolo di canone di concessione e quanto dovuto per i servizi prestati dal Comune;

8. Il concessionario temporaneo, dovrà versare un contributo per le spese di illuminazione e acqua. L'importo verrà fissato annualmente dalla Giunta Comunale in base ai costi sostenuti;

Art. 39

Orario di vendita

L'inizio delle vendite è fissato alle ore 8.00 e dovrà terminare entro le ore 13.00.

Art. 40

Obbligo di permanenza/Mancata occupazione del box

E' obbligata la permanenza del venditore sino alle ore 12.00;

L'operatore dovrà garantire la sua presenza nel box per almeno due volte alla settimana;

L'operatore che non occuperà il box senza giustificato motivo, entro le ore 08.15, è dichiarato assente e il box potrà essere assegnato per quel giorno ad altro operatore secondo le modalità previste dall'art 7 Capo I del presente regolamento.

CAPO III

Titolo I

Art. 41

Sospensione e revoca della concessione

1. Le autorizzazioni e le concessioni di cui agli artt. 15 della Legge regionale 5/2006 e 2 delle direttive della Deliberazione n. 53/15 del 20.12.2006, decadono, vengono revocate e sospese secondo le modalità previste dall'art. 17 della L. regionale 5/2006;
2. I posteggi divenuti disponibili a seguito di revoca e decadenza vengono riassegnati mediante predisposizione di bando pubblico.
3. Le autorizzazioni sono sospese, o è ordinata la chiusura dell'esercizio, attivato con comunicazione, per un periodo di cinque giorni, in caso di seconda violazione delle norme in materia igienico sanitaria e delle disposizioni in materia di chiusura festiva. In caso di violazioni successive sono sospese per un periodo di quindici giorni;
4. Le concessioni sono in qualsiasi momento revocabili per motivi di pubblico interesse ed utilità pubblica.

5. E' fatta salva la facoltà del Sindaco di sospendere o revocare in ogni momento, la concessione del posteggio. La medesima è dichiarata decaduta per le seguenti cause:
- Perdita della condizione di operatore commerciale;
 - Mancato pagamento della tassa entro i termini stabiliti dal presente regolamento;
 - Mancato utilizzo del posteggio assegnato in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiore a tre mesi (12 giornate di mercato), salvo i casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio regolarmente documentate;
6. Il sindaco con atto motivato può:
- a) Sospendere la concessione fino ad un massimo di 4 giornate di mercato consecutive nei seguenti casi:
- Particolare comportamento scorretto del venditore nei confronti del cliente, dei funzionari ed addetti alla vigilanza o per turbativa;
 - Per non aver tenuto convenientemente il posteggio, in particolare per quanto attiene la pulizia del suolo occupato e/o del box assegnato;
 - Per aver fatto cosa contraria alla pubblica o privata quiete o alla decenza;
 - Per cessione, anche parziale, del posteggio ad altri o sostituzione di persona nel godimento del posteggio.
- b) Dichiarare definitivamente decaduta la concessione nei seguenti casi:
- Oltre la seconda violazione, anche di diverso carattere tra loro, al presente regolamento ed alle relative ordinanze sindacali, verificatesi nell'arco di due anni dal primo evento.

Art. 42

Sorveglianza

La Polizia Municipale è incaricata della sorveglianza e del corretto funzionamento di tutte le attività commerciali svolte su aree pubbliche nelle quali sono applicabili le norme e le sanzioni previste dal presente regolamento.

Art. 43

Vendita in forma itinerante

1. E' vietata la vendita in forma itinerante nella giornata del mercoledì, giorno in cui si svolge il mercato con periodicità non giornaliera nella Piazza Europa in Pauli Arbarei.
2. La vendita in forma itinerante potrà essere vietata per motivi di viabilità, di carattere igienico sanitario o per altri motivi di pubblico interesse;

I titolari dell'autorizzazione di cui all'art. 15 comma 1 e gli Imprenditori agricoli di cui all'art. 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004 n. 99 e dell'art. 1 del D. Lgs 27 maggio 2005 che esercitano, negli altri giorni escluso il mercoledì, la vendita dei prodotti in forma itinerante dovranno:

- Rispettare il seguente orario:

Mattino dalle ore 08.00 alle ore 13.00;

Pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 19.00.

- Non possono sostare nello stesso punto per più di mezz'ora, liberando lo spazio ad altri eventuali venditori;
- Devono spostarsi a 150 metri dal precedente punto di sosta, ove potranno ulteriormente sostare per un'altra mezz'ora. I luoghi di sosta e vendita dovranno essere distanti oltre 30 mt. dai negozi che trattano le stesse merci.
- Ai sensi dell'articolo 23 del Codice della strada e dell'art. 53 relativo Regolamento di esecuzione, l'autorizzazione ad effettuare pubblicità sonora a mezzo di altoparlanti dovranno essere previamente autorizzati. La richiesta di autorizzazione deve contenere l'esatta indicazione delle vie e degli orari in cui si effettua la pubblicità.

Art. 44

Sanzioni

Chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con le sanzioni amministrative previste dagli artt. 17 e seguenti della Legge Regionale 5/2006 e successive modificazioni e con la procedura della L. 689/81.

In caso di recidiva si applicano le norme di cui all'art. 41 lett. b) del presente regolamento.

Il concessionario, a cui sia stata revocata, per qualunque motivo, la concessione, che ne decada o che vi rinunci, incorrerà comunque, nella perdita della rata del canone per il mese in corso, salvo le maggiori sanzioni. Inoltre, non potrà avere altre concessioni per il periodo di un anno dalla revoca.

In caso di sospensione, egli è tenuto al pagamento del canone anche per il periodo in cui terrà lo spazio di vendita chiuso.

Pubblicato all'albo pretorio del Comune dal _____ dal _____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Ripubblicato, con osservazioni – senza osservazioni, all'albo pretorio del Comune
dal _____ dal _____

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE
